

**BANDO PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE DEI DOCENTI, DEI RICERCATORI,
e DEGLI STUDENTI
NELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
QUADRIENNIO ACCADEMICO 2021-2025**

LA DIRETTRICE

- VISTO** lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 3277 del 30.09.2021 e rettificato con DR n. 3255 del 04.10.2021
- VISTO** Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 4081 del 14.11.2019, integrato dal Regolamento emanato con D.R. n. 4283 del 01.12.2021
- VISTO** il D.R. n. 1289 del 06.04.2022 relativo alla composizione della Giunta del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (Di.S.S.P.A.) - quadriennio accademico 2021-2025
- VISTO** il D.R. n. 2655 del 14.07.2023, con il quale sono stati proclamati eletti i rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (org. 214), per il biennio accademico 2023/2025, a far data dal 1° ottobre 2023.
- TENUTO CONTO** che i proff. Fabio Minervini, eletto tra i professori di II fascia, Domenica Nigro e Giovanni Tamburini, entrambi eletti nel ruolo di Ricercatori, sono decaduti per cambio ruolo
- VISTA** la nota di dimissioni ricevuta a firma del prof. Gennaro Brunetti

DISPONE

Art. 1 – Indizione ed eligendi

Sono indette per il giorno **04.04.2024** le elezioni suppletive dei rappresentanti dei docenti e dei ricercatori, e degli studenti nella Giunta del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta, e degli Alimenti – DiSSPA per il quadriennio accademico 2021-2025.

Premesso che la componente del personale docente e dei ricercatori è costituita da n. 3 rappresentanti per ciascuna fascia, per complessivi n. 9 (nove) rappresentanti, si precisa che la componente da eleggere del personale docente e dei ricercatori è come di seguito costituita:

- N. 1 (uno) rappresentante per la prima fascia
- N. 2 (due) rappresentanti per la seconda fascia
- N. 2 (due) rappresentanti per i ricercatori.

La componente da eleggere degli studenti è costituita da n. 2 (due) rappresentanti.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

Per la componente docente, sono titolari dell'elettorato attivo, rispettivamente nell'ambito di ciascuna categoria, purchè regolarmente in servizio alla data delle votazioni, tutti i professori di ruolo di I e II fascia e tutti i ricercatori. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data di presentazione delle candidature.

Per i rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo e passivo spetta a coloro che risultano eletti rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento. Le modalità di elezione per i rappresentanti degli studenti sono definite da apposito Regolamento elettorale

Art. 3 – Convocazione del corpo elettorale

La convocazione degli aventi titolo avviene contestualmente alla emanazione del presente bando, mediante comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio, contenente l'indicazione del calendario delle operazioni di voto e delle modalità di voto.

Art. 4 – Lista degli elettori

La lista degli elettori, compilata a cura dell'Unità Operativa Servizi Generali, Logistica e Supporto Informatico del Dipartimento, è pubblicata su apposita pagina del sito web del Dipartimento entro e non oltre il **08.03.2024**.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

Le candidature sono libere e possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, presentando al Direttore, in forma scritta, entro il giorno **18.03.2024**, apposito modulo debitamente compilato e firmato o controfirmato dallo stesso per accettazione della candidatura e trasmesso per posta elettronica (per ragioni di sicurezza correlati all'emergenza sanitaria) al Direttore tramite l'indirizzo di posta elettronica: disspa@pec.uniba.it.

Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Direttore, il quale ne dispone l'immediata pubblicazione pubblicata su apposita pagina del sito web del Dipartimento e nei locali del seggio.

Art. 6 – Pubblicità delle candidature

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, mediante pubblicazione su apposita pagina del sito web del Dipartimento, entro e non oltre il **22.03.2024**.

Art. 7 – Propaganda elettorale

I candidati possono svolgere attività di propaganda che deve cessare entro le ore 8.30 del giorno **03.04.2024**, giorno precedente alla data delle votazioni, pena l'esclusione dall'elettorato passivo.

Art. 8 – Seggio elettorale

I seggi elettorali, costituiti con provvedimento del Direttore, entro e non oltre il **22.03.2024**, sono composti da un Presidente, da due scrutatori e da un segretario scelti tra gli aventi diritto al voto per la relativa elezione, che non risultino fra i candidati da eleggere.

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, i componenti dei seggi sono scelti fra il personale tecnico-amministrativo.

I seggi si costituiscono alle ore 08.30 del giorno **04.04.2024**.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 09.00 del giorno **04.04.2024** e proseguono ininterrottamente sino alle ore 14.00.

È fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto l'elettorato attivo abbia già esercitato il diritto di voto.

Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.

Al personale è garantito l'esercizio del diritto di voto anche durante l'orario di servizio.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 4081 del 14.11.2019, integrato dal Regolamento emanato con D.R. n. 4283 del 01.12.2021, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 9 – Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del citato Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 4081 del 14.11.2019, integrato dal Regolamento emanato con D.R. n. 4283 del 01.12.2021. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 10 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto per il Personale Docente, mentre per gli studenti è richiesto il quorum del 10% degli aventi diritto al voto.

Art. 11 – Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti

I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente del Seggio elettorale.

Gli atti delle votazioni sono trasmessi al Magnifico Rettore, per il tramite della Sezione Centri e altre Strutture Decentrate della Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, ai fini della proclamazione degli eletti.

Art. 12 – Norme finali

Il presente bando è pubblicato su apposita pagina del sito web del Dipartimento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo e del Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 4081 del 14.11.2019 in materia di elezione dei rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento.

Bari, 29.02.2024

F.to.
La Direttrice
Prof.ssa Maria De Angelis